

Lunedì, 16 Ottobre 2006 12:45

Non è il ministero della Salute a dover stabilire i requisiti che devono possedere le società scientifiche delle professioni sanitarie per fare formazione. Con questa motivazione la Corte Costituzionale ha annullato il decreto del ministero della Salute sul tema, risalente al maggio del 2004. A impugnare l'atto è stata la Provincia autonoma di Trento, che ha sollevato un conflitto di competenza. La sentenza, che sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dichiara espressamente:” *non spettava allo Stato dettare norme regolamentari relative ai requisiti essenziali che le società scientifiche devono possedere per svolgere le attività formative e di collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti in materia di sanità e attribuire poteri amministrativi di verifica dei predetti requisiti, di riconoscimento delle associazioni scientifiche e di revoca del medesimo riconoscimento al Ministro della Salute*”. Il Decreto, così annullato, era stato concepito per il riconoscimento delle Società Scientifiche ai fini della formazione ECM. Impugnato per ragioni diverse dalla FIMMG, venne salvato dal TAR del Lazio con una sentenza che argomentava in materia di obbligo di frequenza dei programmi ECM da parte dei sanitari, escludendone l'applicazione ai liberi professionisti.

- **IL TESTO DEL DECRETO 31 MAGGIO 2004 ANNULLATO DALLA CONSULTA**